

Convenzione Soci S.I.S.O.



Responsabilità Civile Professionale TUA Assicurazioni S.p.A.

Broker	Marsh S.p.A.
Società Assicuratrice	TUA ASSICURAZIONI S.p.A. (Gruppo Generali)
Durata Polizza	Decorrenza dalla data di attivazione (da imputarsi durante il preventivo on line). Scadenza fissa al 30/12 di ogni anno CON TACITO RINNOVO.
Assicurato	Il Socio S.I.S.O. iscritto al relativo Ordine Professionale esercente l'attività professionale di medico oftalmologo o di ortottista
Oggetto dell'Assicurazione	<p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale di medico oftalmologo o di ortottista.</p> <p>L'Assicuratore risponde:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei Danni cagionati a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale di medico oftalmologo o di ortottista;• di ogni somma che l'assicurato sia tenuto a pagare all'Erario, alla struttura, alla clinica facenti capo al sistema sanitario Nazionale nel caso di condanna per colpa grave, con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o dell'autorità giudiziaria competente;• delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al sistema sanitario pubblico - a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;• delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. <p>L'assicurazione comprende altresì:</p> <ul style="list-style-type: none">• i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.
Massimale RC Professionale per il medico oftalmologo	A scelta tra € 2.500.000 - € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo
Massimale RC Professionale per l'ortottista	A scelta tra € 500.000 - € 1.000.000 - € 1.500.000 per sinistro e periodo assicurativo

**Franchigia
RC Professionale**

Nessuna

**Estensione
sempre operante
per il Libero
Professionista**

Responsabilità Civile verso Terzi compresa conduzione dei locali (RCT) e Responsabilità Civile Verso i Prestatori di Lavoro (RCO) comprese le malattie professionali come da limitazioni di polizza

- La garanzia viene prestata con un sottolimito unico RCT/RCO pari ad € 500.000
 - Franchigia RCO: € 2.500 per ogni prestatori di lavoro danneggiato
 - Franchigia RCT: € 1.000 per danneggiamento a cose
-

**Estensione «Studio
Associato»**

Sarà possibile l'intestazione dell'assicurazione ad uno Studio Associato a condizione che tutti gli oculisti o ortottisti associati dello studio aderiscano alla presente convenzione.

In tal caso si precisa quanto segue:

- La garanzia sarà operante anche a favore dello Studio assicurato e dei singoli membri per quanto questo debba risarcire in via di solidarietà con gli altri membri dello studio
 - Le estensioni di garanzia alla Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro saranno operanti a favore dello Studio Associato
 - La garanzia si intende estesa all'attività di Direzione Sanitaria dello Studio associato, purché tale incarico venga svolto da uno dei professionisti associati e assicurati con la presente convenzione.
-

**Estensione
Oftalmologia
Legale per
i Medici Oculisti**

- Previo il pagamento di un premio addizionale pari al 15% è possibile attivare l'estensione all'oftalmologia legale riferita anche ai danni e dalle perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio delle attività professionali di:
 - medico legale presso ente pubblico (a titolo esemplificativo INAIL/INPS);
 - libero professionista di medicina legale;
 - consulente tecnico d'ufficio o di parte;
 - consulente e perito a favore e su incarico di enti pubblici, enti privati, enti giudiziari e persone fisiche;
 - medico del lavoro, medico competente, medico fiscale, fisiatra, medico autorizzato.

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un sottolimito di €500.000 per periodo assicurativo per singolo associato.

Forma dell'Assicurazione

- L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia a rendere indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi in data non antecedente la data di retroattività indicata in Polizza in relazione al singolo assicurato.

Sono esclusi quindi:

- le Richieste di Risarcimento ricevute antecedentemente la prima attivazione della proposta assicurativa;
- i sinistri relativi a fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere prima del periodo di retroattività indicato;
- i sinistri conseguenti a fatti noti all'Assicurato antecedentemente la prima attivazione della proposta assicurativa, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- i sinistri in relazione a fatti dannosi o comportamenti colposi posti in essere dopo che l'assicurato abbia posto termine all'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale, oppure dopo che per qualunque motivo l'Assicurato venga sospeso o radiato dall'Albo Professionale o licenziato per giusta causa.

Richiesta di Risarcimento

- la comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per Danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Danni;
- la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione;
- la notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale instaurato nel Periodo di Assicurazione, un Terzo si sia costituito "Parte Civile";
- la ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010;
- le comunicazioni ex Art. 13 L.24 del 08/03/2017 (legge Gelli).

Retroattività

- 15 anni gratuita o illimitata a pagamento

Postuma

- **CESSAZIONE DEFINITIVA** dell'attività professionale: 10 anni corrispondendo un premio una-tantum pari ad un'annualità completa;
 - **CESSAZIONE PARZIALE** dell'attività professionale, passando allo svolgimento di un'attività a minor rischio: 5 anni corrispondendo in aggiunta al premio per l'attività svolta il 75% del premio annuo relativo all'attività a maggior rischio precedentemente assicurata.
-

Gestione Vertenze e Spese legali

L'assicurazione assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'assicurato sia in ambito civile che penale designando, ove necessario, legali e/o tecnici. Sono a carico della compagnia le spese legali entro il 25% del massimale in aggiunta allo stesso.

Portale On-Line

www.marsh-professionisti.it/viso

Email: oftalmologi@marsh.com

Tel.: 02.4853.8880

Lunedì-Giovedì 9:30-12:30 / 14:30-17:00

Venerdì 9:30-12:30

Responsabilità Civile Professionale TUA Assicurazioni S.p.A.

Categorie assicurate e premi lordi (Retroattività 15 anni)

Cod.	Attività Svolta dall'Assicurato in qualità di	Massimale 2.5 MLN €	Massimale 5 MLN €
		per sinistro e periodo di assicurazione PREMIO ANNUO LORDO	
1	Specializzando	<i>Vedasi sezione relativa alla Convenzione dedicata</i>	
2	Dipendenti e Liberi professionisti che non svolgono attività chirurgiche	€ 690	€ 780
3	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività chirurgica in regime di intramoenia esclusiva anche allargata. E' garantita l'attività extramoenia solo se non chirurgica. Si intende altresì esclusa l'attività di chirurgia oftalmoplastica e medicina estetica	€ 2.150	€ 2.400
4	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività extramoenia chirurgica o Liberi professionisti che svolgono attività chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica e di chirurgia oftalmoplastica.	€ 2.880	€ 3.150
5	Medici che svolgono attività di chirurgia oftalmoplastica funzionale e/o medicina estetica del volto (terzo medio) Esclusa la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato.	€ 3.900	€ 4.700

Tariffa Riservata al Neospecializzato (Retroattività 15 anni)

(ovvero per coloro che aderiscono o rinnovano la presente convenzione entro 2 anni dalla data di specializzazione e per un massimo di due annualità)

Cod.	Attività Svolta dall'Assicurato in qualità di	Massimale 2.5 MLN €	Massimale 5 MLN €
		per sinistro e periodo di assicurazione PREMIO ANNUO LORDO	
2	Dipendenti e Liberi professionisti che non svolgono attività chirurgiche	€ 690	€ 890
3	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività chirurgica in regime di intramoenia esclusiva anche allargata. E' garantita l'attività extramoenia solo se non chirurgica. Si intende altresì esclusa l'attività di chirurgia oftalmoplastica e medicina estetica	€ 1.850	€ 1.990
4	Medici dipendenti del SSN che svolgono attività extramoenia chirurgica o Liberi professionisti che svolgono attività chirurgica. Si intendono escluse le attività di medicina estetica e di chirurgia oftalmoplastica.	€ 2.350	€ 2.650

ARIFFA RISERVATA ORTOTTISTA (Retroattività 15 anni)

Cod.	Attività Svolta dall'Assicurato in qualità di	Massimale 500.000 €	Massimale 1 MLN €	Massimale 1.5 MLN €
		per sinistro e periodo di assicurazione PREMIO ANNUO LORDO		
08	Ortottisti	€ 150	€ 220	€ 300

Adesioni in corso d'anno:

Nel caso in cui la data di decorrenza:

- sia successiva al 30/12 ma antecedente al 30/06 il premio dovuto è pari al 100% del premio annuo
- sia successiva al 30/06 ma antecedente al 31/10 il premio dovuto è pari al 50% del premio annuo
- sia successiva al 31/10 il premio dovuto è pari ad un anno più rateo calcolato in dodicesimi

Garanzia Infortuni

PACCHETTO BASE – SEMPRE OPERANTE previo il pagamento del relativo premio a partire dalle ore 24:00 del 01.11.2022

Somme assicurate:	Premio annuo lordo
<ul style="list-style-type: none">• € 30.0000 Caso Morte da Infortunio• € 30.000 Caso IP da Infortunio• Franchigie (come da condizioni di assicurazione)	€ 50

AVVISO IMPORTANTE: Le somme assicurate si intendono ridotte ad € 15.000 nel caso in cui l'assicurato abbia superato gli 80 anni d'età

PACCHETTO “UPGRADE” – OPERANTE SOLO SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO Opzione A)

Somme assicurate:	Premio annuo lordo
<ul style="list-style-type: none">• € 150.0000 Caso Morte da Infortunio• € 150.000 Caso IP da Infortunio• Franchigie (come da condizioni di assicurazione)	€ 345

Opzione B)

Somme assicurate:	Premio annuo lordo
<ul style="list-style-type: none">• € 250.0000 Caso Morte da Infortunio• € 250.000 Caso IP da Infortunio• Franchigie (come da condizioni di assicurazione)	€ 575

Opzione C)

Somme assicurate:	Premio annuo lordo
<ul style="list-style-type: none">• € 500.0000 Caso Morte da Infortunio• € 500.000 Caso IP da Infortunio• Franchigie (come da condizioni di assicurazione)	€ 1.150

Somme assicurate:	Premio annuo lordo
OPZIONE Indennità per ricovero (Max 200 gg) ed Indennità per immobilizzazione (max 60 gg) € 100 al giorno	€ 180 da aggiungersi ai premi previsti per le opzioni A), B), C)

Convenzione SPECIALIZZANDI Oftalmologi Soci S.I.S.O. Responsabilità Civile per COLPA GRAVE con AIG EUROPE SA

Broker	Marsh S.p.A.
Società Assicuratrice	AIG EUROPE SA – Rappresentanza Generale per l'Italia
Durata Polizza	Decorrenza variabile (data corrente del giorno in cui si ottiene preventivo on line). Scadenza 31/12 di ogni anno SENZA TACITO RINNOVO
Assicurato	Il Socio S.I.S.O. iscritto al relativo Ordine Professionale laureato in medicina e chirurgia esercente l'attività professionale di medico oftalmologo
Oggetto dell'Assicurazione	<ul style="list-style-type: none">• Coperta attività intramoenia• Responsabilità civile personale per interventi di primo soccorso per motivi deontologici• Coperte attività di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale con sottolimito• € 150.000 per sinistro e per anno. Tale estensione è operante unicamente per le seguenti categorie: Dirigente Medico e Veterinario / Medico Universitario; Medici convenzionati e contrattisti; Dirigente Sanitario non medico; Medici specialisti in formazione; Dirigenti Infermieristici; Quadri sanitari / Altro Personale Sanitario / OTA-OSS; Restante personale non sanitario; Dirigente Medico di laboratorio; Dirigente non medico di laboratorio (biologo) e tecnico sanitario di laboratorio.
Massimale RC Colpa Grave	A scelta tra € 500.000 - € 1.000.000 - € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo
Franchigia RC Colpa Grave	Nessuna
Retroattività	Dalle ore 24:00 del 31.12.2001
Postuma	10 anni corrispondendo un premio una-tantum pari a sole 3 annualità
Sinistro	<ul style="list-style-type: none">• L'inchiesta giudiziaria promossa davanti alla Corte dei Conti per colpa grave contro l'Assicurato• La comunicazione con la quale l'Azienda Sanitaria o la società di assicurazione dell'Azienda Sanitaria mette in mora l'assicurato per danni o perdite cagionati da fatto gravemente colposo• Denuncia "cautelativa": è facoltà dell'Assicurato denunciare la comunicazione con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite. Tale comunicazione sarà considerata Sinistro qualora dovesse dar luogo ad una successiva Richiesta di Risarcimento ai sensi di Polizza e la data della comunicazione varrà come data del Sinistro.

Fatto Noto

- Condanne in qualunque stato e grado di giudizio sia civile che penale riportate in data antecedente alla prima stipula della presente polizza;
- L'avvenuta ricezione di un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti o ad un atto formale di costituzione in mora da parte dell'Azienda di appartenenza o dal suo Assicuratore;
- Essere a conoscenza di eventuali risarcimenti operati a terzi da parte della propria Azienda di appartenenza e/o da parte di altro Ente pubblico in sede giudiziale o extra giudiziale, relativamente a comportamenti colposi imputabili all'assicurato;

Gestione Vertenze e Spese Legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicuratore risponde inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l'Assicurato in caso di sinistro, così come previsto all'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicuratore non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano stati incaricati e/o approvati dall'Assicuratore e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.

Portale on line

www.marsh-professionisti.it/siso

Email: oftalmologi@marsh.com

Tel.: 02.4853.8880

Lunedì-Giovedì 9:30-12:30 / 14:30-17:00

Venerdì 9:30-12:30

Premi annui lordi

	Massimale € 500.000	Massimale € 1 Mio	Massimale € 5 Mio
Medici specialisti in formazione	€ 200	€ 235	€ 313



About Marsh

Marsh è leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con circa 40.000 colleghi in oltre 130 paesi nel mondo, Marsh affianca i clienti per fornire soluzioni data-driven per la gestione dei rischi e servizi di consulenza. Marsh è un business di Marsh McLennan (NYSE: MMC), leader nell'offerta di servizi professionali nelle aree del rischio, strategia e persone. Con un fatturato annuo di oltre 17 miliardi di dollari, Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in un contesto sempre più dinamico e complesso attraverso i quattro business che ne fanno parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Per maggiori informazioni visita mmc.com, seguici su LinkedIn e Twitter o iscriviti a BRINK.

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l'assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte dalle parti. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet del broker Marsh www.marsh-professionisti.it/siso e degli assicuratori Copyright © 2022 Marsh Spa. CE-972951903.